



**Area Contributi e Vigilanza  
Ufficio Normativa e Circolari**

CIRCOLARE N. 16 DEL 01/09/2009

ALLEGATI N. 2

- A tutte le Imprese dello spettacolo
- Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
- A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
- Alla Direzione Generale della SIAE
- Alle Direzioni Interregionali, Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate
- Alle Aree, Direzioni e Coordinamenti Professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

e, p.c., - Al Sig. Commissario Straordinario

- Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

**Oggetto:** Collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

**Sommario** *A seguito della cessazione dell'obbligo di iscrizione del personale artistico e tecnico alle liste e all'elenco speciale costituiti presso l'Ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo e relative Sezioni, il Ministero del Lavoro con la circolare n. 22 del 17 giugno 2009 ha fornito talune precisazioni in ordine alle comunicazioni obbligatorie da effettuare nelle ipotesi di assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo.*

Come noto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni con legge n. 133/2008, è cessato l'obbligo di iscrizione del personale artistico e tecnico alle liste e all'elenco speciale, costituiti presso l'Ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo e relative Sezioni nonché presso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, ai fini del successivo inserimento occupazionale. Pertanto, i predetti lavoratori

possono essere assunti senza dover dimostrare l'avvenuta iscrizione nelle suddette liste o nell'elenco speciale, ex art. 3, legge n. 8/1979 (cfr. la circolare n. 25/2008 emanata dalla Direzione Generale del Mercato del lavoro del Ministero del Lavoro)<sup>1</sup>.

A tal proposito, secondo i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, dette innovazioni, avvenute nell'ottica della razionalizzazione e della semplificazione, hanno inteso garantire l'uniformità delle regole di gestione, documentale e procedimentale, dei rapporti di lavoro, pertanto, anche nel settore dello spettacolo è necessario applicare integralmente la disciplina relativa alle comunicazioni obbligatorie. In particolare, per le assunzioni, le proroghe, le trasformazioni, il distacco, il trasferimento e la cessazione dei rapporti di lavoro dello spettacolo deve essere utilizzato il modello UNILAV (cfr. la circolare n. 22/2009 emanata dalla Direzione Generale del Mercato del lavoro del Ministero del Lavoro).

IL DIRETTORE GENERALE

*(Massimo Antichi)*

Allegati:

- Circolare del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 25 del 7 ottobre 2008;
- Circolare del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 22 del 17 giugno 2009.

---

<sup>1</sup> Con particolare riguardo all'assunzione dei lavoratori dello spettacolo extracomunitari, si rammenta che le procedure e le modalità di rilascio del nullaosta al lavoro subordinato, secondo quanto previsto dall'art. 27, D.Lgs. n. 286/1998 e dall'art. 40, D.P.R. n. 394/1999, non hanno subito alcun mutamento sostanziale. In ordine alle modalità di rilascio di detto nulla osta per i cittadini extracomunitari, si rinvia alle indicazioni operative fornite da questo Ente con la circolare n. 2 del 5 febbraio 2007 (cfr. anche la circolare n. 34 del 13 dicembre 2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale).



*Ministero del Lavoro, della Salute  
e delle Politiche Sociali*

*Direzione Generale del Mercato del Lavoro*  
Divisione II

CIRCOLARE N. 25/2008  
Prot. 13/II/18650  
del 7 ottobre 2008

Direzioni Regionali e Provinciali  
del Lavoro  
LORO SEDI

E p.c.  
Provincia Autonoma di Trento  
Dip.to Servizi Sociali - Servizio  
Lavoro  
TRENTO

Provincia Autonoma di Bolzano  
Ass.to Affari Sociali e Sanità  
Rip.ne 19 – Uff. del Lavoro  
BOLZANO

Regione Siciliana  
- Ass.to Reg.le al Lavoro e alla P.S.  
- U.R.L.M.O.  
- Ufficio Speciale Collocamento  
dello Spettacolo  
PALERMO

Assessorati Regionali del Lavoro  
LORO SEDI

Assessorati Provinciali del Lavoro  
LORO SEDI

Ministero degli Affari Esteri  
- Gabinetto dell'On. Ministro  
Piazza della Farnesina, 1  
ROMA

Ministero dell'Interno  
- Gabinetto dell'On. Ministro  
- Dipartimento per le Libertà civili e  
l'Immigrazione  
Piazza del Viminale  
ROMA

Ministero per i Beni e le Attività  
Culturali  
- Direzione Generale per il Cinema  
- Direzione Generale per lo  
Spettacolo dal vivo  
P. Santa Croce in Gerusalemme 9A  
ROMA

INPS  
Via Ciro il Grande, 21  
ROMA

ENPALS  
Viale Regina Margherita, 206  
ROMA

**OGGETTO:** *Nota esplicativa su quanto previsto all'art. 39, comma 10, lett. d), g) e h) del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alle liste e all'elenco speciale provvisorio per il personale artistico e tecnico.*

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono state abrogate all'art. 39, comma 10, lett. d), g) e h), rispettivamente le seguenti disposizioni normative:

1) DPR 24 settembre 1963 n. 2053 recante "Riordinamento del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo";

2) Legge 8 gennaio 1979 n. 8 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico";

3) DPR 21 gennaio 1981 n. 179 di "Approvazione del Regolamento di attuazione della legge 8 gennaio 1979, n. 8".

L'articolo 39 del decreto legge n. 112/2008, ispirato da una logica di razionalizzazione e semplificazione, ha inteso, attraverso le citate abrogazioni, uniformare le regole di gestione, documentale e procedimentale, dei rapporti di lavoro in modo che gli obblighi e le formalità da adempiere siano i medesimi per la generalità dei datori di lavoro a prescindere dall'attività esercitata, compreso, quindi, il settore dello spettacolo.

E' cessato, pertanto, alla data del 24 giugno 2008, l'obbligo di iscrizione del personale artistico e tecnico alle liste e all'elenco speciale, costituiti presso l'Ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo e relative Sezioni nonché presso l'Ufficio speciale per il Collocamento dei Lavoratori dello Spettacolo per la Sicilia di Palermo, ai fini del successivo inserimento occupazionale.

Detto personale può pertanto essere assunto senza dover dimostrare l'avvenuta iscrizione nelle suddette liste o nell'elenco speciale, ex art. 3, legge dell'8 gennaio 1979, n. 8.

Sotto altro profilo, si chiarisce che le procedure e le modalità di rilascio del nullaosta al lavoro subordinato per i cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, secondo quanto previsto dall'art. 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e dall'art. 40 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n. 334, non subiscono alcun mutamento sostanziale.

Per effetto dell'articolo 39, comma 10, del decreto legge n. 112/2008, ha cessato di esistere l'Ufficio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo, ma si mantengono in capo alla scrivente Direzione Generale le procedure istruttorie ai fini dell'ottenimento del nullaosta al lavoro per i lavoratori dello spettacolo provenienti da Paesi extra UE, come previsto dal già citato art. 40, comma 14, del DPR n. 394/1999, come modificato dal DPR n. 334/2004 che mantiene la propria efficacia normativa anche per quanto attiene alla durata del nullaosta. A tal fine si ribadisce che detto nullaosta al lavoro può essere rilasciato per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che nei casi di ingresso dei ballerini, artisti e musicisti da impiegare in locali di intrattenimento (art. 27, comma 1, lett. n, D.Lgs. n. 286/1998), può essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro.


Con riferimento specifico alle procedure di rilascio del nullaosta permangono in essere le indicazioni operative fornite da questa Amministrazione con Circolare n. 34/2006, prot. 19654, del 13 dicembre 2006.

Infine, per quanto concerne specificamente l'abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 8/1979, operata dall'articolo 39, comma 10, del decreto legge n.112/2008, la circostanza che la norma ora abrogata avesse a sua volta abrogato gli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che vietavano espressamente lo svolgimento dell'attività di rappresentante per gli artisti di cui all'art. 3, legge 8/1979, non consente di argomentare riguardo alla presunta reviviscenza della vecchia legge.

Piuttosto, conseguenza dell'ultima abrogazione è che si è inteso supportare e facilitare lo svolgimento della menzionata professione eliminando qualsiasi appesantimento procedurale o burocratico. Il decreto legge n. 112/2008, infatti, ha soppresso gli obblighi formali che il rappresentante per gli artisti sopra menzionati, ossia cantanti, concertisti, direttori d'orchestra, registi, scenografi, coreografi e ballerini solisti, doveva adempiere per poter legittimamente esercitare la propria attività all'interno del precedente sistema. In particolare è venuto meno l'obbligo di deposito della procura speciale presso il soppresso Ufficio di Collocamento per i lavoratori dello spettacolo.

Nessun presupposto formale di legittimità è più previsto nel sopravvenuto assetto normativo ai fini dello svolgimento dell'attività di rappresentante di detti artisti. I rappresentanti pertanto possono esercitare la propria attività sulla base della sola procura speciale secondo il dettato del Codice Civile.

IL DIRETTORE GENERALE  
ad interim  
Dr. Francesco Verbara





*Ministero del Lavoro, della Salute e delle  
Politiche Sociali*

*Direzione Generale del Mercato del Lavoro  
Divisione II*

**CIRCOLARE N. 22/2009**  
**Prot. 13/II/8399**  
**Del 17 giugno 2009**

Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro  
LORO SEDI

E p.c.:  
Provincia Autonoma di Trento  
Dip.to Servizi Sociali – Servizio Lavoro  
TRENTO

Provincia Autonoma di Bolzano  
Ass.to Affari Sociali e Sanità  
Rip.re 19 – Uff.del Lavoro  
BOLZANO

Regione Siciliana:  
-Ass.to Reg. le alla lavoro e alla P.S.  
-U.R.L.M.O.  
Ufficio Speciale Collocamento dello spettacolo  
PALERMO

Assessorati regionali del lavoro  
LORO SEDI

Ministero degli affari Esteri  
Gabinetto dell'On.le Ministro  
Piazza della Farnesina, 1  
ROMA

Ministero dell'Interno  
Gabinetto dell'On.le Ministro  
Dipartimento delle Libertà civili e l'Immigrazione  
Piazza del Viminale  
ROMA

Ministero per i beni e le Attività Culturali  
Direzione generale per il cinema  
Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo  
Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 92  
ROMA

INPS  
Via Ciro il Grande, 21  
ROMA

ENPALS  
Viale Regina Margherita, 206  
ROMA

**OGGETTO:** Nota informativa su quanto previsto all'art. 39, comma 10 (let. di, g) e hi del decreto legge n. 17 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, relativamente alle liste e all'elenco speciale provvisorio per il personale artistico tecnico.

Si fa seguito alla circolare n. 25/2008, prot. n. 1311/18650 del 7/10/2008, per fornire alcuni chiarimenti.

Come precisato dalla citata circolare del 7/10/2008, l'art. 39 del decreto legge n. 132/2008, nell'ottica della razionalizzazione e della semplificazione, ha inteso garantire l'uniformità delle regole di gestione, documentale e procedimentale, dei rapporti di lavoro, in modo tale che gli obblighi e le formalità cui occorre adempiere siano i medesimi per la generalità dei datori di lavoro, compresi, quindi, anche quelli del settore dello spettacolo.

Per il settore dello spettacolo è cessato, alla data del 24/6/2008, l'obbligo di iscrizione del personale artistico e tecnico alle liste e all'elenco speciale, costituiti presso l'Ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo e relative Sezioni nonché presso l'Ufficio speciale per il Collocamento dei Lavoratori dello Spettacolo per la Sicilia di Palermo, ai fini del successivo inserimento occupazionale.

Detto personale, infatti, può essere assunto ormai senza dover dimostrare l'avvenuta iscrizione nelle suddette liste o nell'elenco speciale, art. 2, legge del 8/1/1979, n. 8.

Dal momento, dunque, che la disciplina dei rapporti di lavoro del settore dello spettacolo è quella prevista per tutti i rapporti di lavoro, è necessario applicare integralmente, anche in tale settore, le disposizioni sulla comunicazione obbligatoria. In particolare deve essere utilizzato il modello UNIL&V per le assunzioni, le proroghe, le trasformazioni, il distacco, il trasferimento, la cessazione del rapporto.

Si chiede a tutti i destinatari di voler dare opportuna diffusione alla presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ad interim  
Cons. Francesco Verardo

BY